

COMUNE DI PESCINA

(Provincia di L'Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 85 del 14-12-17

COPIA

Oggetto: Determinazione tariffe occupazione suolo pubblico - anno 2018

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo comune:

Nominativo	Qualifica	Pres. / Ass.
IULIANELLA STEFANO	Sindaco	P
IULIANELLA TIZIANO	Vicesindaco	P
SORICONE LUIGI	Assessore	P
MAZZOCCHETTI MIRCO	Assessore	P
CAPO PARIDE	Assessore	P

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor IULIANELLA STEFANO in qualità di Sindaco;

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE GAGGIANO CINZIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il "*Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 31.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, in data 31.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 3 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50. in data 16.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2015, le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.79 in data 09.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Aggiornamento tariffe TOSAP operatori assegnatari di posteggio. Determinazione somme partecipazione fiere cittadine;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2018, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2018/2020;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 4.179 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe;

DATO, altresì, atto che in sede di approvazione del regolamento sono state determinate, in ossequio alle norme dettate dal sopracitato D.Lgs. n.507/1993, le seguenti maggiorazioni o riduzioni:

A) RIDUZIONI DELLE SUPERFICI:

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento - Art.42, comma 5);
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%;

B) LIMITI DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE FRA LE VARIE CATEGORIE:

Considerato che il territorio comunale è stato suddiviso in 3 categorie;

Che, pertanto la misura corrispondente alla tassa relativa alla 2^a categoria viene stabilita nella misura pari al 45% della 1^a categoria;

Che la misura corrispondente alla 3^a categoria è pari al 30% di quella deliberata per la 1^a categoria - Art.42, comma 6, ultimo periodo);

C) RIDUZIONI DELLE TARIFFE:

1) Art.44, com.1 - Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (La tariffa ordinaria può essere ridotta ad un terzo).

Unità di misura:MQ - Percentuale:30%

2) Art.44, com.8 - Divieto di sosta indiscriminato su area antistante accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotti fino al 10 per cento).

Unità di misura:MQ - Percentuale:--

3) Art.44, com.9 - Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto (La tariffa è ridotta fino al 10 per cento).

Unità di misura:MQ - Percentuale:30 %

4) Art.44, com.10 - Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (La tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento).

Unità di misura:MQ - Percentuale:30%

5) Art.45, com.1 - Occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni (La tariffa é ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 per cento).

Unità di misura:MQ - Percentuale:20%

6) Art.45, com.2 - Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (La tariffa può essere ridotta fino ad un terzo).

Unità di misura:MQ - Percentuale:15%

7) Art.45, com.6 - Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate (Sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento)

Unità di misura:MQ - Percentuale:--

8) Art.45, com.6bis - Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Le tariffe possono essere ridotte fino al 50 per cento).

Unità di misura:MQ - Percentuale:50%

9) Art. 45 com. 8 - Occupazione con carattere ricorrente non inferiore ad un mese venditori ambulanti, pubblici esercizi

Unità di misura MQ – Percentuale 50%

D) MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE:

1) ART.45, com.4 - Occupazioni effettuare in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento).

Unità di misura:MQ - Percentuale:30%

2) ART.45, Com.6 - Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate (Sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento).

Unità di misura:MQ - Percentuale:--

Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2018 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 11.04.2016;

A voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2018 così come indicate nei prospetti di seguito allegati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di

approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE SETTORE V, VIGILANZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

F.to: Com.te Luigi Pavolone

IL RESPONSABILE SETTORE II, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE

F.to: Natia Sgammotta

UFFICIO TRIBUTI
TARIFFE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

.Allegato A alla deliberazione n. in data

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (<i>comma 1, lettera a</i>)	23,00	10,35	6,90	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (<i>comma 1, lettera c</i>)	15,33	6,90	4,59	
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (<i>comma 2</i>)	6,90	3,10	2,07	
Passi carrabili (<i>comma 3</i>)	11,50	5,17	3,45	
<i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>				
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (<i>comma 9</i>)	2,30	1,03	0,69	
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (<i>comma 10</i>)	6,90	3,10	2,07	
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (<i>comma 12</i>)	23,00	10,35	6,90	

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (*art. 42, comma 5, primo periodo*).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 – 5. (*comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993*). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO			
		graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
		C A T E G O R I E			
		I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	2,00	0,90	0,60	
	Oraria	0,084	0,038	0,025	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	1,34	0,60	0,40	
	Oraria	0,06	0,022	0,015	
Occupazioni con tende o simili (comma 3)	Giornaliera	0,60	0,27	0,18	
	Oraria	0,025	0,113	0,006	
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	2,00	0,90	0,60	
	Oraria	0,084	0,038	0,025	
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1,00	0,45	0,30	
	Oraria	0,042	0,019	0,013	
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,40	0,18	0,12	
	Oraria	0,02	0,008	0,006	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera				
	Oraria				
Per effetto del disposto di cui all'art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993, alla fattispecie si applica, in deroga al disposto dell'art. 45, la tariffa forfetaria di cui al successivo punto 3.d)					
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	2,00	0,90	0,60	
	Oraria	0,084	0,38	0,025	
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	1,00	0,45	0,30	
	Oraria	0,042	0,019	0,013	
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,40	0,18	0,12	
	Oraria	0,017	0,009	0,006	
Occupazione suolo MERCATO SETTIMANALE - Concessionari del posteggio	Giornaliera	2,00	0,90	0,543	
	Oraria	0,84	0,38	0,025	
Occupazione suolo MERCATO SETTIMANLE - "Spuntisti"	Giornaliera	1,00	0,45	0,30	
	Oraria	0,042	0,018	0,012	

Art. 45 (come modificato con l'art. 3, comma 61, della legge 28/12/1995, n. 549)

2) omissis

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 (euro 0, 129) al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 (euro 0,077) per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c.5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

DESCRIZIONE	TARIFFA (art. 63, commi 2, lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni)
3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:	La tassa viene determinata forfettariamente con i criteri previsti dalla lettera f), del comma 2, dell'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

3.b) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) :

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua Euro.*
- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di Euro.

3.c) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA <small>graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3</small>	TASSA FORFETTARIA							
	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
	DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
CATEGORIE	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
I	7,75	10,07	11,62	15,49	11,62	15,11	17,43	23,24
II	3,49	4,53	5,23	6,97	5,23	6,80	7,84	10,46
III	2,33	3,02	3,49	4,65	3,49	4,53	5,23	6,97
IV								

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 litri	per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri	
	EURO	EURO	
a) Centro abitato	30,99	6,20	
b) Zona limitrofa	25,82	5,16	
c) Sobborghi e zone periferiche	15,49	3,10	
d) Frazioni	5,16	1,03	

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli apparecchi	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato	15,49	
b) Zona limitrofa	11,36	
c) Frazioni e sobborghi e zone periferiche	7,75	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to IULIANELLA STEFANO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAGGIANO CINZIA

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ex. Art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Pescina, li 19-12-2017

Il Segretario Comunale
F.to: GAGGIANO CINZIA

Il sottoscritto responsabile del servizio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del comune di Pescina per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 19-12-17, al giorno 03-01-18.
- E' divenuta esecutiva il giorno 14-12-17.

Pescina, li

Il Segretario Comunale
F.to GAGGIANO CINZIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Pescina, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Gaggiano